

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3363

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERGAMINI, BARANI, BERARDI, BERRUTI, BERTOLINI, BIASOTTI, BONCIANI, BONIVER, CALABRIA, CALDERISI, CICU, COSTA, DE LUCA, DISTASO, GIRLANDA, GOLFO, LA LOGGIA, LAINATI, LANDOLFI, LISI, LORENZIN, LUPI, MANNUCCI, ANTONIO MARTINO, MOLES, OSVALDO NAPOLI, PANIZ, REPETTI, RUBEN, SANTELLI, SCCELLI, SISTO, TORRISI, VALDUCCI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera* e sulle vicende a questa relative accadute negli anni dal 1981 al 1984

Presentata il 1° aprile 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Agli inizi degli anni ottanta il gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera* è stato vittima di una vera e propria spoliazione. È nell'ordine naturale delle cose che un gruppo editoriale, forse troppo ambizioso rispetto alle sue possibilità economiche, possa passare di proprietà, ma è doveroso verificare che ciò non sia avvenuto attraverso una spoliazione in favore di potentati industriali e bancari del cosiddetto « salotto buono ».

C'è stato uno spostamento del controllo del grande gruppo editoriale in favore di gruppi di potere finanziario e politico, e tutto questo è avvenuto in modo quantomeno poco trasparente.

All'inizio del 1981 il gruppo Rizzoli editore era la più importante impresa

editoriale italiana, la seconda in Europa per dimensioni, con un fatturato di circa 1.000 miliardi di lire, 8 quotidiani, 25 periodici tra settimanali e mensili, alcune grandi aziende editoriali di libri, cartiere e imprese cinematografiche e rappresentava quasi il 25 per cento del mercato editoriale italiano. Il 90,2 per cento delle azioni era nelle mani di Angelo Rizzoli, presidente del gruppo, anche se l'80 per cento di queste era temporaneamente in pegno al Banco ambrosiano, pegno risalente al 1977, quando il padre di Angelo, Andrea, era ricorso a un prestito di 20 miliardi di lire per il pagamento della quota della FIAT del *Corriere della Sera*. Nei primi mesi del 1981, scadendo il pegno Angelo Rizzoli iniziò una trattativa

con Roberto Calvi, all'epoca presidente del Banco ambrosiano, per il riscatto delle azioni e per la ricapitalizzazione del gruppo Rizzoli.

Il 29 aprile 1981 la Centrale finanziaria, società di proprietà del Banco ambrosiano, si impegnò ad acquistare il 40 per cento delle azioni del gruppo Rizzoli, possedute da Angelo Rizzoli, dietro il corrispettivo di 115 miliardi e 800 milioni di lire. Tale cifra doveva servire in parte (35 miliardi di lire) a estinguere il pegno presso il Banco ambrosiano, mentre la parte restante, circa 80 miliardi di lire, doveva essere versata alla Rizzoli editore, quale quota di aumento di capitale relativa al 50,2 per cento delle azioni rimaste in mano ad Angelo Rizzoli.

La Centrale finanziaria si impegnava, inoltre, a versare altri 61 miliardi di lire alla Rizzoli editore, quale quota di aumento di capitale per il suo 40 per cento acquistato da Angelo Rizzoli in quell'occasione. Al termine dell'operazione la proprietà della Rizzoli editore sarebbe dovuta essere così suddivisa: 50,2 per cento ad Angelo Rizzoli e 40 per cento alla Centrale finanziaria, con l'azienda che sarebbe dovuta essere ricapitalizzata per circa 150 miliardi di lire. Tale versamento di denaro avrebbe dovuto estinguere tutti i debiti della Rizzoli editore verso gli istituti di credito, a cominciare dal Banco ambrosiano stesso. In realtà ciò non avvenne, perché questa ingente somma di denaro non fu mai versata alla Rizzoli editore, ma, una volta raccolta dalle tre banche del gruppo ambrosiano (Banco ambrosiano, Credito varesino e Banca cattolica del Veneto) fu invece trasferita, su conti esteri facenti capo a Bruno Tassan Din, amministratore delegato del gruppo Rizzoli nominato per conto di Roberto Calvi, a Licio Gelli e a Umberto Ortolani.

A seguito del *crack* del Banco ambrosiano, il 7 agosto 1982, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia crearono il Nuovo banco ambrosiano, che ereditò tutte le proprietà del vecchio, compresa la Centrale finanziaria, che possedeva il 40 per cento delle azioni della Rizzoli editore, anche se non pagate.

Nell'agosto del 1982, il Nuovo banco ambrosiano chiese ad Angelo Rizzoli di restituire 70 miliardi di lire in due settimane, somma che rappresentava il debito della Rizzoli editore verso il Banco ambrosiano, che avrebbe già dovuto essere estinto con il mancato versamento dell'aumento di capitale.

Di fronte a una richiesta di fallimento la Rizzoli editore fu costretta a chiedere l'amministrazione controllata, per non essere posta in difficoltà finanziarie insuperabili. Nel frattempo Angelo Rizzoli chiese notizie a Giovanni Bazoli, presidente del Nuovo banco ambrosiano, sulla mancata ricapitalizzazione della Rizzoli editore, ricevendo in risposta che la Centrale finanziaria aveva adempiuto ai suoi obblighi e che, se quei soldi non erano nelle casse della Rizzoli editore, questi non erano problemi loro.

In questa situazione la procura della Repubblica di Milano diede inizio alle indagini, dando per scontato che la Centrale finanziaria si fosse comportata correttamente e che qualcuno, all'interno dell'azienda, avesse fatto sparire quei fondi « regolarmente pagati » dalla Centrale finanziaria stessa.

Il 18 febbraio 1983, Angelo Rizzoli fu arrestato con l'accusa di bancarotta fraudolenta, insieme al fratello Alberto e a Bruno Tassan Din, pur senza che vi fosse mai stata alcuna dichiarazione di fallimento.

Angelo Rizzoli fu liberato, malgrado le precarie condizioni di salute, solo il 31 marzo 1984, dopo una detenzione di tredici mesi. All'inizio di ottobre 1984 il tribunale di Milano concluse il periodo di amministrazione controllata e la Rizzoli ripianò tutti i debiti.

Nel frattempo le azioni facenti capo ad Angelo Rizzoli, pari al 50,2 per cento, furono poste sotto sequestro dal tribunale di Milano e affidate ai custodi giudiziari che procedettero alla loro vendita, anche su pressione del Nuovo banco ambrosiano. Gli acquirenti furono un gruppo comprendente Gemina (cioè FIAT e Mediobanca), Montedison, l'industriale Giovanni Arvedi e la finanziaria Mittel, facente capo allo stesso Bazoli, al prezzo di soli 9 miliardi

di lire, contro una perizia contabile, eseguita dal professor Guatri dell'università Bocconi per conto del tribunale di Milano, che valutava il solo patrimonio attivo, senza valori di testata e di avviamento, almeno 270 miliardi di lire.

Nel 2009 Angelo Rizzoli, essendo stato assolto da tutte le accuse, inclusa quella di bancarotta impropria, ha iniziato un'azione di risarcimento presso il tribunale civile di Milano con la richiesta della nullità del contratto di vendita della Rizzoli editore spa per mancato adempimento della Centrale finanziaria, oggi Banca intesa San Paolo, e della successiva vendita esercitata dai custodi giudiziari a Gemina, Montedison, Mittel e Arvedi, perché viziata da gravi irregolarità e illeciti.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno presentare una proposta di legge diretta ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che faccia luce sull'intera vicenda giudiziaria, politica ed economica che ha portato alla vendita del gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera*, vicenda che determinò allora nuovi assetti ed equilibri di potere che ancora oggi influenzano

la vita politica, culturale e finanziaria del nostro Paese.

La proposta di legge è così articolata.

L'articolo 1 dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi sui passaggi di proprietà del gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera* all'inizio degli anni ottanta.

L'articolo 2 stabilisce la composizione e la durata della Commissione.

L'articolo 3 definisce i compiti fondamentali della Commissione sintetizzabili nel fare chiarezza sulla correttezza del suddetto passaggio di proprietà del gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera* in favore prima della Centrale finanziaria e poi della cordata Gemina, Meta, Mittel e Arvedi.

L'articolo 4 disciplina i poteri e i limiti di azione della Commissione.

L'articolo 5 impone l'obbligo del segreto ai componenti la Commissione, al personale addetto alla stessa e ad ogni persona che collabora con la stessa e sanziona l'eventuale violazione di tale obbligo.

L'articolo 6 disciplina l'organizzazione dei lavori della Commissione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Istituzione della Commissione).

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vendita del gruppo Rizzoli-*Corriere della Sera*, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare sui passaggi di proprietà delle società di tale gruppo e sulle vicende ad essi relative accadute negli anni dal 1981 al 1984.

ART. 2.

(Composizione e durata della Commissione).

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nell'elezione del Presidente, se nessun componente riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Per l'elezione del

vicepresidente e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

4. La Commissione termina i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione.

ART. 3.

(Compiti della Commissione).

1. La Commissione ha il compito di:

a) analizzare le modalità giuridiche ed economiche in cui sono avvenuti i passaggi di proprietà del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera degli anni dal 1981 al 1984;

b) valutare se in tali passaggi di proprietà, in favore prima della Centrale finanziaria e poi delle società Gemina, Meta, Mittel e Arvedi, vi sia stato un indebito arricchimento ai danni dei proprietari iniziali;

c) verificare se sia stato commercialmente corretto il comportamento del Nuovo Banco ambrosiano e della società finanziaria Mittel nei confronti dei proprietari iniziali;

d) verificare se vi siano stati gruppi imprenditoriali, finanziari e politici che si siano avvantaggiati dalla vendita del gruppo Rizzoli-Corriere della Sera;

e) valutare se il comportamento di pubblici funzionari e magistrati che sono stati, con ruoli diversi, coinvolti nella vicenda sia stato imparziale e conforme alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 4.

(Poteri e limiti della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione conclusiva al Parlamento, da approvare a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte.

4. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti.

5. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né il segreto d'ufficio, professionale o bancario.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

ART. 5.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 4 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in

tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

*(Organizzazione dei lavori
della Commissione).*

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di magistrati ordinari, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti dei due rami del Parlamento.

5. Le spese di funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro, sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

€ 1,00



16PDL0037300